

SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

IT

Destinatario: **CONSIGLIO**
COMMISSIONE

| INTERROGAZIONI ORALI | | INTERROGAZIONI SCRITTE | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Interrogazione orale con discussione (art. 115) | <input type="checkbox"/> | Interrogazione scritta (art. 117) | <input type="checkbox"/> |
| Tempo delle interrogazioni (art. 116) | <input type="checkbox"/> | Interrogazione scritta prioritaria (art. 117,4) | <input checked="" type="checkbox"/> |

AUTORE(I): Gianluca Susta

OGGETTO: Deposito di scorie nucleari di Saluggia
 (da indicare)

TESTO:
 Premesso che:

la SOGIN (100% Ministero Economia e Finanze) è incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani ed in particolare a Saluggia (VC, Italia) di realizzare le opere “connesse all’impianto di cementazione CEMEX” destinato alla solidificazione delle scorie liquide; fra esse il D2, deposito per migliaia di metri cubi di rifiuti nucleari, vita di progetto 50 anni. L’autorizzazione fu data in deroga alla normativa urbanistica, che vieta di costruire in quell’area ritenuta inidonea, per mezzo di ordinanze del Commissario Delegato Gen. Jean (D.P.C.M. 7/3/2003, 3267), ma l’opera non fu mai costruita nei tempi previsti (inizio entro 1 anno e termine entro 3 anni – T.U. Edilizia Art. 15);

Nel 2009, SOGIN otteneva dal Comune una proroga di altri 3 anni per “ultimazione” dell’opera, benché dal 31-12-2006 fosse terminata l’emergenza e le attività dovessero “rientrare nel regime ordinario previsto dalle norme di settore” (lettera Ministero Attività Produttive prot.14046, 20-8-2007), necessitando quindi di parere ISPRA, autorizzazione del Ministro competente, Variante Piano Regolatore comunale, comunicazione alla Commissione esecutiva dell’UE.

Ciò premesso, il sottoscritto interroga la Commissione esecutiva per sapere:

- se SOGIN abbia rispettato tutte le procedure previste dalle legislazioni italiana ed europea, ed in particolare se sia in possesso di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e di tutti i requisiti necessari per costruire nell'area citata;
- se per la costruzione del deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi cosiddetto "D2" siano stati ottemperati tutti gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 230/95 sulle "direttive Euratom sulle radiazioni ionizzanti" ed, in particolare, se sia stata data comunicazione alla Commissione esecutiva dei dati generali del progetto in questione;
- se sono autorizzate le opere del bando 2010, che risulta già assegnato: rimozione di una scarpata a ridosso della difesa idraulica esistente, realizzazione di un muro in gabbioni metallici zincati, di un impianto lava ruote e di una “cabina elettrica - NCE”;
- se sia stata rispettata la destinazione di uso dichiarata per il deposito "D2". Secondo una nota della Commissione europea del 2009, la stessa aveva informazioni circa l’uso quale deposito temporaneo di rifiuti di "basso livello" (cat. II); il bando 2010 prevede invece che il deposito "D2" conterrà rifiuti sia di II che di III categoria (intermediate and high level waste), mentre le ordinanze del Commissario Jean si riferivano a “rifiuti a bassa attività attualmente già presenti sul sito allo stato solido”. Inoltre, il progetto depositato presso il Comune di Saluggia (prot. 4543, 16-5-06) riporta dimensioni dell'edificio diverse da quelle riportate nel bando assegnato.

Firma(e):
 Gianluca Susta

Data: 06/07/2011